

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07718/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7718 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sonia Masiello, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Nunziata Brundo, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mariangela Di Gneo, Di Giorgi Virgilio, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Maria Licciardi, Maria Cristina Girardi, rappresentate e difese dagli avvocati Maria

Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento:

- del D.D.G. prot. n. 32943 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio rendeva noti gli esiti della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio e la soglia di sbarramento di 37/50 prevista per l'accesso alla prova scritta, nella parte lesiva per la ricorrente;
- dell'Avviso prot. n. 38692 del 18.06.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio, nella parte lesiva per la ricorrente ove non risulta inserito il suo nominativo;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito decretava il mancato superamento della prova preselettiva sostenuta da parte ricorrente in data 23.05.2024, ove veniva attribuito alla predetta il punteggio di 36/50;
- dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, in quanto viziati;
- dei Quadri di riferimento della prova preselettiva, pubblicati sul sito istituzionale in data 21.05.2024, in violazione del D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 e del D.M. 13.10.2022 n. 194;
- dell'Avviso prot. n. 100797 del 03.07.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante il calendario della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 per le candidate in gravidanza o allattamento precedentemente impossibilitate ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487/94, nonché in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto

l'ammissione di aspiranti precedentemente esclusi, programmata per il giorno 30.07.2024, nella parte lesiva per la ricorrente;

- dell'Avviso prot. n. 45938 del 12.07.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha reso nota la sede di svolgimento della prova suppletiva preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 10 del concorso de quo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30\5\2025 per l'annullamento:

- del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 490 del 17.04.2025 recante la graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lazio, nella parte in cui non è inserita l'odierna ricorrente;

- del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1286 del 22.05.2025 recante la graduatoria finale rettificata del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lazio, nella parte in cui non è inserita l'odierna ricorrente;

- nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso introduttivo;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “*Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri*”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugunate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3 e 52,

comma 2, c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti e dell'atto di intervento *ad opponendum*.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, dell'atto di intervento *ad opponendum* e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, dell'atto recante motivi aggiunti, dell'atto di intervento *ad opponendum* e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio

Scolastico Regionale per il Lazio non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, dell'atto di intervento *ad opponendum*, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'atto recante motivi aggiunti, l'atto di intervento *ad opponendum* e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2026.

Il Presidente
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO